



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "V. ALMANZA – A. D'AJETTI"
OMNICOOMPENSIVO

C.F. 93076050819 - Via Napoli, 32 – 91017 - Pantelleria – (TP) - www.omnicompensivopantelleria.edu.it

Codice Univoco Ufficio: UFCTA6 – Codice IPA: isvalma –

Iban: IT 15 Q 01030 16401 000063407529 c.c.b. – conto Tesoreria Unica IT76R0100004306TU0000031610

☎ 0923 911050 PEO: tpis00400r@istruzione.it - PEC: tpis00400r@pec.istruzione.it

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

Aggiornato secondo le disposizioni di cui al CCNL di comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2019/21, entrato in vigore il 19/01/2024 e per effetto del provvedimento di dimensionamento scolastico entrato in vigore a far data dall' 1 settembre 2024

Il giorno 31 maggio 2025 alle ore 19:38 viene sottoscritta la presente intesa, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "V. ALMANZA – A. D'AJETTI" – OMNICOOMPENSIVO di Pantelleria.

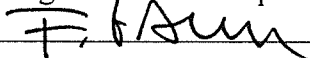
Nello specifico, viene aggiornata la parte normativa e si rinnova la parte relativa al trattamento economico accessorio, riferita all'A.S. 2024-2025.

La presente ipotesi di accordo sarà inviata ai Revisori dei Conti, corredata della relazione tecnica del DSGA e della relazione illustrativa del DS, per il previsto parere.

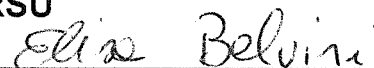
L'ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico pro-tempore Prof. Fortunato Benedetto Di Bartolo

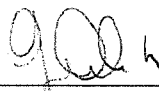


PARTE SINDACALE RSU

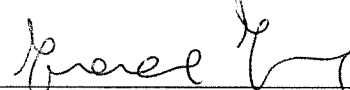
Ins. Elisa Belvisi (ANIEF) 

Assistente Amministrativo Giambattista Colombarini

(FEDERAZIONE UIL SCUOLA RUA)



Ins. Franca Zona (FLC CGIL)



SINDACATI TERRITORIALI

FLC/CGIL SCUOLA: presente il T.A. Ins. Angela Rosa Siragusa

CISL/SCUOLA assente

SNALS/CONFSAL assente

GILDA/UNAMS assente

ANIEF assente

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA della scuola, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato.
2. Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di sottoscrizione e hanno validità per gli Anni Scolastici 2024-2025, 2025-26, 2026-2027 fermo restando che quanto stabilito in sede di contrattazione di Istituto si intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali nazionali gerarchicamente superiori, qualora incompatibili.
3. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo possono essere negoziate con cadenza annuale. (art. 8 CCNL 2019-2021)
4. Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative e/o contrattuali.
5. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio 2027, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo di durata triennale.
6. Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.
7. È facoltà delle parti di allegare “Dichiarazioni a verbale” al presente contratto.

Art.2 - Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i sette giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro trenta giorni a partire dall'inizio delle trattative.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto ha luogo in occasione di una o più sedute a ciò espressamente dedicata da tenersi, di norma, entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO – RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - Relazioni Sindacali

Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di Istituto si tiene conto delle delibere degli OO.CC., per quanto di competenza.

Art.4 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali di Istituto, nel rispetto dei reciproci ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio. Esso è finalizzato ad incrementare la qualità del servizio scolastico, sostenendo i processi innovatori in atto, valorizzando le professionalità coinvolte e garantendo l'informazione più ampia ed il rispetto dei diritti a tutti i dipendenti.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a) partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b) contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni alla scuola, previa comunicazione all'altra parte e senza oneri per la scuola.
5. I Rappresentanti sindacali delle OO.SS. firmatarie del CCNL vengono invitati formalmente a partecipare a tutte le riunioni.

Art.5 - Rapporti tra RSU e Dirigente Scolastico

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa fra il personale il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e comunica il nominativo al Dirigente Scolastico; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro 15 giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la Rsu comunica al Dirigente Scolastico le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente Scolastico calcola e comunica alla RSU l'entità dei permessi sindacali retribuiti spettanti (pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio a tempo indeterminato).
4. Il Dirigente Scolastico indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente Scolastico e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
5. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.
6. Di ogni incontro si redige un puntuale verbale, sottoscritto dalle parti. La verbalizzazione è di competenza dell'amministrazione. Gli incontri per il confronto-esame possono concludersi con un accordo/intesa, oppure con un disaccordo; nel relativo verbale devono essere riportate le diverse posizioni. Copia del verbale sarà affisso nell'albo sindacale on line del sito web della scuola.
7. Tutte le comunicazioni ufficiali tra le parti avvengono tramite lettera scritta, e-mail, fonogramma, telegramma o per aggiornamento dei lavori concordato tra le parti, nel corso di una trattativa.

B 4r 90 Fbdu

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente.
2. L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei relativi strumenti. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di legge vigenti e dal presente contratto, l'informazione consiste nella trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali al fine di consentire loro di prendere conoscenza delle questioni inerenti alle materie di confronto e di contrattazione integrativa.
3. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:

a) tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5, c. 4):

- 1) i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 30, c. 4, lett. c1);
- 2) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi (art. 30 c. 4, lett. c2);
- 3) i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 30, c. 4, lett. c3);
- 4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019 (art. 30, c. 4, lett. c4);
- 5) i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i. (art. 30, c. 4, lett. c5);
- 6) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 30, c. 4, lett. c6);
- 7) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 30, c. 4, lett. c7);
- 8) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 30, c. 4, lett. c8);
- 9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 30, c. 4, lett. c9);
- 10) il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale (art. 30, c. 4, lett. c10);
- 11) i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023 (art. 30, c. 4, lett. c11);

Sono inoltre oggetto di contrattazione collettiva integrativa a livello di singola istituzione scolastica:

- a) il Protocollo di intesa per la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020, nei limiti, con i soggetti e con le modalità ivi previste (art. 30, c. 5);



- b) i criteri per determinare i compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente di cui alla dell'art. 1, c.593-bis, della legge 205/2017, come modificata dall'art. 45, c. 1 del D.L. 36/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 79/2022;
- c) i criteri per determinare i compensi relativi all'indennità di sede disagiata per i docenti assegnati a un plesso sito in una piccola isola.

b) tutte le materie oggetto di confronto (art. 5, c. 4):

- 1) l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 30, c. 9, lett. b1);
- 2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 30, c. 9, lett. b2);
- 3) i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 30, c. 9, lett. b3);
- 4) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 30, c. 9, lett. b4);
- 5) i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi (art. 30, c. 9, lett. b5);
- 6) i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA (art. 30, c. 9, lett. b6).

c) la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 30, c. 10, lett. b1).

d) i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 30, c. 10, lett. b2).

e) i dati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'art. 78 del CCNL 2019-2021 (Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa) precisando per ciascuna delle attività retribuite, l'importo erogato, il numero dei lavoratori coinvolti e fermo restando che, in ogni caso, non deve essere possibile associare il compenso al nominativo del lavoratore che lo ha percepito (art. 30, c. 10, lett. b3).

- 4. Il Dirigente Scolastico fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione in forma scritta di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 - Contrattazione integrativa

- 1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
- 2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 33 e più in generale all'art. 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
- 3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:



- a) i criteri generali per gli interventi rivolti alla prevenzione ed alla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 30, c. 4, lett. c1);
- b) i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per la determinazione dei compensi (art. 30 c. 4, lett. c2);
- c) i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai percorsi per le competenze trasversali ed orientamento e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 30, c. 4, lett. c3);
- d) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale dall'art. 1, comma 249 della legge n. 160 del 2019 (art. 30, c. 4, lett. c4);
- e) i criteri per l'utilizzo dei permessi sindacali ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4/12/2017 e s.m.i. (art. 30, c. 4, lett. c5);
- f) i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 30, c. 4, lett. c6);
- g) i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 30, c. 4, lett. c7);
- h) i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 30, c. 4, lett. c8);
- i) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 30, c. 4, lett. c9);
- j) il personale tenuto ad assicurare i servizi essenziali relativi alla vigilanza agli ingressi alla scuola e ad altre attività indifferibili coincidenti con l'assemblea sindacale (art. 30, c. 4, lett. c10);
- k) i criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e la determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023 (art. 30, c. 4, lett. c11).

Sono inoltre oggetto di contrattazione collettiva integrativa a livello di singola istituzione scolastica:

- a) il Protocollo di intesa per la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto Istruzione e Ricerca del 2 dicembre 2020, nei limiti, con i soggetti e con le modalità ivi previste (art. 30, c. 5);
- b) i criteri per determinare i compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente di cui alla dell'art. 1, c.593-bis, della legge 205/2017, come modificata dall'art. 45, c. 1 del D.L. 36/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 79/2022;
- c) i criteri per determinare i compensi relativi all' l'indennità di sede disagiata per i docenti assegnati a un plesso sito in una piccola isola.

4. Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma di legge, tra cui, in particolare, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e comunque tutte quelle ascrivibili all'esercizio dei poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono

B MR QQ FASU

nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021 indicate accanto ad ogni voce:
 - a) l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 30, c. 9, lett. b1)
 - b) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 30, c. 9, lett. b2);
 - c) i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 30, c. 9, lett. b3);
 - d) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 30, c. 9, lett. b4);
 - e) i criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi (art. 30, c. 9, lett. b5);
 - f) i criteri per il conferimento degli incarichi al personale ATA (art. 30, c. 9, lett. b6).
3. A partire dalla trasmissione delle informazioni, la delegazione sindacale può chiedere il confronto entro 5 giorni dal ricevimento. Il periodo di confronto non può superare i 15 giorni e termina con una sintesi dei lavori e delle conclusioni a cui sono giunte le parti.

Art. 9– Procedure per la contrattazione

Il Dirigente Scolastico predispone una bozza di contrattazione e la sottopone alla delegazione sindacale.

Raggiunto l'accordo tra le parti, si procede alla sottoscrizione dell'Ipotesi di accordo, il cui documento viene inviato, entro 10 giorni, ai Revisori dei Conti per il relativo controllo di legittimità, corredata dalla Relazione illustrativa del Dirigente Scolastico e dalla Relazione Tecnica della DSGA.

In caso di rilievo da parte dei Revisori dei Conti, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni.

Ricevuto il visto dell'Organo di controllo, o comunque trascorsi 15 giorni senza alcuna comunicazione, le parti si riuniscono per la sottoscrizione definitiva del Contratto Integrativo di Istituto.

Art. 10 – Patrocinio ed accessi agli atti

1. La R.S.U. ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL Scuola 2019-2021 hanno diritto di accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione di cui all'art. 6, fatti salvi i diritti alla riservatezza, dettati dalla normativa sulla privacy.
2. La richiesta di accesso di cui al comma precedente può avvenire anche verbalmente, dovendo assumere forma scritta solo in seguito ad espressa richiesta dell'Amministrazione

Scolastica. Il rilascio delle copie deve avvenire di norma entro 3 giorni dalla richiesta, senza onere alcuno.

3. Le OO.SS., per il tramite dei rappresentanti nominati dalle rispettive Segreterie provinciali e/o Regionali, su espressa delega scritta degli interessati, da acquisire agli atti, hanno diritto di accesso a tutta la documentazione del procedimento che li riguarda, fatti salvi i diritti alla riservatezza, dettati dalla normativa sulla privacy.
4. Il rilascio di copia degli atti personali avviene, di norma, entro 3 giorni dalla richiesta, con gli oneri previsti dalla normativa vigente.
5. La richiesta di accesso agli atti di cui al comma 3 può avvenire anche verbalmente, dovendo assumere forma scritta solo in seguito ad espressa richiesta dell'Amministrazione Scolastica.

CAPO II – DIRITTI SINDACALI

Art. 11 - Attività ed agibilità sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata nella sede Centrale di Via Napoli n. 32 e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale. E' anche disponibile la sezione del sito web "Albo Sindacale", che può essere utilizzata dalla RSU attraverso invio di file presso gli uffici di segreteria (Ufficio Protocollo).
2. Ogni documento affisso alla bacheca o all'albo sindacale on line di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale situato, concordando con il Dirigente Scolastico le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il Dirigente Scolastico trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.
5. Le strutture sindacali territoriali possono inviare comunicazioni e/o materiali alla R.S.U. ed ai propri rappresentanti tramite lettera scritta e posta elettronica.
6. Il Dirigente Scolastico assicura la tempestiva trasmissione alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle OO.SS. di tutte le comunicazioni e di tutto il materiale che a queste viene inviato dalle rispettive strutture sindacali territoriali.
7. Al di fuori dell'orario di lezione, alla R.S.U. ed ai rappresentanti delle OO.SS. di cui in calce al presente Contratto d'Istituto è consentito di comunicare con il personale, per motivi di carattere sindacale, durante l'orario di servizio.
8. Per gli stessi motivi, alle R.S.U. è consentito l'uso gratuito del telefono, del fotocopiatore, nonché l'uso del personal computer con eventuale accesso a posta elettronica e reti telematiche e di tutti gli strumenti ed attrezzature presenti nella scuola.
9. Può essere svolto nei locali scolastici, a cura delle R.S.U. e fuori dal loro orario di lavoro, un servizio di sportello di consulenza sindacale per i soli Lavoratori dell'Istituto, senza onere aggiuntivo per l'Amministrazione.
10. Fermo restando l'obbligo del puntuale adempimento dei propri doveri contrattuali, senza compromettere il normale svolgimento del lavoro, all'interno della scuola a lavoratrici e lavoratori è consentito raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo per la propria Organizzazione Sindacale, secondo quanto disposto dall'art. 26 della Legge 300/1970.

Art. 12 – Permessi Sindacali

1. I dirigenti sindacali e le R.S.U. possono fruire di permessi sindacali per lo svolgimento di assemblee di cui al CCNL Scuola 2019-2021, per la partecipazione alle riunioni degli

Handwritten signature: MB MR 90 FANU

organismi statutari delle Organizzazioni Sindacali e per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali di scuola di cui al CCNL Scuola 2019-2021.

2. Con riferimento alle R.S.U., per ogni anno scolastico il monte ore è costituito da 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente a tempo indeterminato. Per l'A.S. 2024-2025 tale monte ore è pari a 36 ore e 7,5 minuti.
3. Il monte ore di cui al comma precedente è attribuito alla R.S.U. nel suo insieme, tranne che per partecipare ad iniziative delle organizzazioni sindacali di riferimento. In quest'ultimo caso, il singolo componente la R.S.U. può utilizzare un certo numero di ore all'interno del monte ore totale.
4. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente Scolastico con almeno due giorni di anticipo.
5. La fruizione dei permessi sindacali è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico:
 - dalle segreterie territoriali delle OO.SS. se si tratta della quota di permessi di propria competenza;
 - direttamente dalle RSU per la quota di loro spettanza.
6. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.
7. La concessione dei permessi si configura come atto dovuto a prescindere dalla compatibilità con le esigenze di servizio.
8. Le modalità di fruizione degli ulteriori permessi orari spettanti ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) vengono specificatamente definite nella parte relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art.13 - Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 31 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2019-2021, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e sindacati rappresentativi) va inoltrata al Dirigente Scolastico con almeno sei giorni di anticipo; ricevuta la richiesta, il Dirigente Scolastico informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono, entro due giorni, a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione, in forma scritta ed individuale, va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. Tale dichiarazione fa fede ai fini del computo del monte ore individuale annuale (10 ore pro-capite in ciascun anno scolastico) senza decurtazione della retribuzione. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso dei dieci plessi e il funzionamento del centralino telefonico della sede centrale, attraverso n. 1 unità di personale profilo Assistente Amministrativo. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.
7. Per le assemblee in cui è coinvolto anche il personale A.T.A., se la partecipazione è totale, le parti concordano che dovrà essere concordata la permanenza in servizio di n. 1

Handwritten signatures: MB, QB, F, and others.

Collaboratore Scolastico e di n. 1 assistente amministrativo, per la vigilanza del portone di ingresso ed il centralino della sede centrale di Via Napoli n. 32.

8. Qualora si renda necessaria l'applicazione di quanto descritto al comma precedente, la scelta del personale che deve rimanere in servizio viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art.14 – Referendum

1. Prima della sottoscrizione del Contratto Integrativo, la RSU può indire il referendum tra tutti i lavoratori dell'istituto.
2. Le modalità per lo svolgimento del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

Art. 15 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal Dirigente Scolastico in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, con il C.C.N.L del comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, con l'Accordo nazionale sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e di conciliazione in caso di sciopero nel comparto Istruzione e Ricerca, stipulato tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali FLC CGIL, CISL FSUR, UIL SCUOLA RUA, GILDA UNAMS, SNALS CONFSAL e ANIEF, in data 2 dicembre 2020, pubblicato in G.U., serie generale, n. 8 del 12/01/21, con il Protocollo d'Intesa di questa istituzione scolastica con le Organizzazioni Sindacali rappresentative, siglato in data 25 gennaio 2021 e col conseguente "Regolamento in caso di sciopero" Prot. 1721 emanato dal Dirigente Scolastico in data 13.02.2021.
2. Per questa Istituzione Scolastica devono essere assicurati le prestazioni indispensabili ed i contingenti minimi, di seguito riportati:

a) Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità

➤ Contingenti minimi:

- tutti i docenti coinvolti nello scrutinio, negli esami finali e negli esami di idoneità, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 6, lettere d) ed e);
- n. 2 assistenti amministrativi;
- n. 1 assistente tecnico ((in rapporto alle specifiche aree di competenza);
- n. 1 collaboratore scolastico per ciascun plesso dove si svolgono gli scrutini e/o gli esami finali/di idoneità (totali 4).

b) Raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi

➤ Contingenti minimi:

- N. 1 assistente tecnico
- N. 1 collaboratore scolastico.

c) **Vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, laddove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse**

➤ **Contingenti minimi:**

- N. 1 assistente tecnico
- N. 1 collaboratore scolastico.

d) **Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti:**

➤ **Contingenti minimi:**

- n. 1 assistenti amministrativi o DSGA.

3. Nell'individuazione dei lavoratori interessati a garantire le prestazioni indispensabili si adottano i seguenti criteri di individuazione:

- a) volontarietà;
- b) rotazione del personale, a partire dal dipendente con più anzianità di servizio, fino a raggiungere i contingenti previsti.

CAPO III – CRITERI GENERALI PER GLI INTERVENTI RIVOLTI ALLA PREVENZIONE ED ALLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 16 - Campo di applicazione

1. Ai sensi del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.), i soggetti tutelati sono tutti coloro che nella scuola prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato; ad essi sono equiparati tutte le studentesse e tutti gli studenti della scuola per i quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali; sono, altresì, da comprendere, ai fini della gestione delle ipotetiche emergenze, anche le studentesse e gli studenti presenti a scuola in orario curricolare ed extracurricolare per iniziative complementari previste nel PTOF.
2. Le studentesse e gli studenti non sono numericamente computati nel numero del personale impegnato presso l'istituzione scolastica, mentre sono numericamente computati ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.
3. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avendo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali della scuola, si trovino all'interno di essa (a titolo esemplificativo: ospiti, ditte incaricate, genitori, fornitori, pubblico in genere, rappresentanti, utenti, tirocinanti, ASACOM).

Art. 17 - Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico

1. Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro, individuato ai sensi del D.M. 292/96 e ss.mm.ii, ha i seguenti obblighi in materia di sicurezza:
 - a. adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali, apparecchiature, videoterminali;

Handwritten signature: MIP 90 FLSM

- b. valutazione dei rischi esistenti; elaborazione di apposito documento nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione adottati; designazione del personale incaricato di attuazione delle misure;
- c. pubblicazione, informazione e formazione rivolti a favore delle studentesse, degli studenti e del personale scolastico da organizzare, compatibilmente con ogni altra attività, sia per aggiornamento periodico che per informazione e formazione iniziale dei nuovi assunti.

Art. 18 - Servizio di prevenzione e protezione

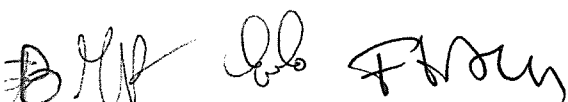
1. Ai sensi del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.), nell'intera Istituzione Scolastica il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della scuola.
2. I lavoratori designati, docenti o ATA, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

Art. 19 - Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori addetti ad attività per le quali il documento di valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Essa é obbligatoria quando i lavoratori sono esposti a rischi specifici individuati dalla legge come particolarmente pericolosi per la salute: ad es., l'esposizione ad alcuni agenti chimici, fisici e biologici elencati nel DPR 303/56, nel D.Lgs 77/92 e nel D.Lgs 81/08 e successive modifiche ed integrazioni; oppure l'uso sistematico di videoterminali, per almeno venti ore settimanali, dedotte le interruzioni.
3. L'individuazione del medico che svolge la sorveglianza sanitaria può essere concordata con l'ASP o altra struttura pubblica, in base a convenzione di tipo privatistico e il medico viene individuato tra i medici competenti in Medicina del Lavoro sulla base di elenco fornito dall'Ordine dei Medici della Provincia di Trapani.

Art. 20 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi

1. Il Dirigente Scolastico direttamente o tramite il personale del servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente, o un suo rappresentante, che la presiede, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), il medico competente, ove previsto, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RSL).
2. Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l'idoneità dei mezzi di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere consultivo.
3. Il Dirigente Scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte, suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi documentati nell'apposito verbale che dovrà essere redatto a ogni riunione.



Art. 21 - Rapporti con gli enti locali proprietari

1. Per gli interventi di tipo strutturale ed impiantistico deve essere rivolta all'ente locale proprietario richiesta formale di adempimento, motivando l'esigenza soprattutto per quanto riguarda la sicurezza.
2. In caso di pericolo grave ed imminente il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti di emergenza resi necessari dalla contingenza ed informa tempestivamente l'ente locale proprietario. L'ente locale proprietario con tale richiesta formale diventa responsabile ai fini della sicurezza a termini di legge.

Art. 22 - Attività di aggiornamento, formazione e informazione

1. Nei limiti delle risorse disponibili debbano essere realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli studenti.
2. Le modalità della formazione, i contenuti minimi e la durata dei corsi sono stabiliti nell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, così come modificato dall'Accordo unico in materia di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro approvato il 13 luglio 2023, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 23 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; segnala preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o del suo sostituto.
3. La consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii., si deve svolgere in modo tempestivo; in occasione della consultazione il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate; inoltre, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è consultato sulla designazione del Responsabile e degli Addetti del Servizio di Prevenzione, sul Piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella scuola; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui al D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii. .
4. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza.
5. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è tenuto a fare un uso strettamente connesso alla sua funzione delle informazioni e della documentazione di cui viene in possesso.
6. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art. 19, comma 1. lett. g) del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii., che deve prevedere un programma base minimo di 32 ore.
7. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento dell'attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
8. Per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 19 del D.Lgs 81/08 e s.m.e.i., il Rappresentante per la Sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizza appositi permessi orari pari a 40 ore annue; per gli adempimenti previsti dai commi 2, 3 e 5



del presente articolo il predetto monte ore e l'attività sono considerati tempo di lavoro e di servizio a tutti gli effetti.

Art. 24 - Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure sensibili:
 - preposto;
 - addetto antincendio;
 - addetto al primo soccorso.
3. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA
--

Art. 25 – Criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 al personale docente ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative ai PCTO e di tutte le risorse relative ai progetti nazionali e comunitari eventualmente destinate alla remunerazione del personale.

1. I criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali sono riconducibili a:
 - Trasparenza
 - Correttezza dell'azione amministrativa
 - Imparzialità
 - Uguaglianza di trattamento del personale.
2. I tutor, gli esperti e le figure di supporto saranno individuati prioritariamente all'interno della scuola (e/o esternamente solo per gli esperti), con avvisi pubblici in base a:
 - Disponibilità degli interessati
 - Titoli di studio
 - Competenze ed esperienze professionali pregresse e documentate – titoli professionali e culturali
 - Proposta progettuale.
3. Negli avvisi di selezione si dovranno individuare limiti di cumulabilità degli incarichi per la stessa tipologia da affidare al singolo dipendente.
4. Il personale ATA (A.A. – A.T. - C.S.) sarà individuato all'interno della scuola in base ai seguenti criteri:
 - Disponibilità degli interessati
 - Titoli di studio
 - Competenze ed esperienze professionali pregresse e documentate – titoli professionali e culturali.
5. Per quanto riguarda il personale docente, l'individuazione potrà avvenire anche attraverso designazione da parte del Collegio dei Docenti e/o dei Consigli di Classe o secondo le indicazioni contenute nel PTOF.
6. Per gli incarichi a stretto carattere fiduciario (ad es. Animatore Digitale) il Dirigente Scolastico può procedere all'individuazione diretta, con adeguata motivazione.



7. Per la determinazione dei compensi, fatti salvi i casi di indicazioni specifiche emanate da Organi Superiori, si terrà conto di:
 - Caratteristiche dell'incarico in termini di complessità;
 - Necessità di particolari e specifiche competenze;
 - Impegno orario.
8. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico contenente indicazioni sui compiti e gli obiettivi assegnati, il compenso ed i termini del pagamento.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA
--

Art. 26 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - a. le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - b. la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuare le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - a) Rapporto non superiore a 1:2 (ad esempio, su 2 unità di personale in servizio nella sede, la flessibilità può essere consentita a n. 1 unità);
 - b) l'orario di entrata non potrà essere successivo a 30 minuti dopo l'orario di inizio del servizio;
 - c) l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione del servizio.

Art. 27 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

Al fine di garantire il diritto alla disconnessione del personale docente ed ATA si stabiliscono le seguenti condizioni:

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale, sul registro elettronico o altre piattaforme e inoltrate tramite posta elettronica prevalentemente in orario lavorativo di apertura degli uffici di segreteria dalle ore 7:30 alle ore 19:00 (da lunedì a venerdì) e il sabato entro le ore 15.00.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 28 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

Art. 29 – Criteri generali per la ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale di formazione dei docenti

1. Le risorse destinate alla formazione del personale saranno programmate nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano Nazionale di formazione dei docenti, in attuazione coerente con il Piano di formazione previsto nel PTOF e sulla base delle esigenze di formazione del personale docente ed ATA. Le risorse finalizzate alle attività di formazione saranno ripartite nella seguente misura:
 - 75 % della disponibilità per il personale docente;
 - 25 % per il personale ATA.
2. La formazione prevista dal T.U. n. 81/2008 e ss.mm.ii. assume carattere di priorità. La ripartizione delle eventuali somme disponibili, pertanto, nella percentuale indicata al comma 1 del presente articolo, sarà effettuata detratta la previsione delle somme necessarie alla attività del presente comma.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 30 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi sono pari a:

a) per le finalità già previste per il Fondo per l'Istituzione scolastica ai sensi dell'art. 88 del CCNL 29/11/2007	€ 54.057,32 l.d.
b) per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva	€ 1.583,03 l.d.
c) per le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa	€ 3.833,06 l.d.
d) per gli incarichi specifici del personale ATA	€ 3.319,14 l.d.
e) per i compensi ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti	€ 2.467,64 l.d.
f) per la valorizzazione del personale docente	€ 12.259,65 l.d.
g) per i PCTO per la scuola secondaria di secondo grado	€ 2.673,01
h) per i compensi per lo svolgimento degli esami di Stato secondo ciclo - acconto	€ 12.000,00 l.d.
i) per Tutor scolastico e orientatore ex decreto MIM n. 63 del 5 aprile 2023 - ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.M. 231 del 15 novembre 2024	€ 6.426,56 l.d.
j) per i compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente di cui alla dell'art. 1, c.593-bis, della legge 205/2017, come modificata dall'art. 45, c. 1 del D.L. 36/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 79/2022	€ 15.337,64 l.d.
l) per i i compensi relativi all' l'indennità di sede disagiata per i docenti	€ 75.194,04



Art. 31 - Criteri generali per l'impiego delle risorse

1. Le risorse finanziarie riferite al Fondo per il miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF) e non specificamente finalizzate verranno utilizzate con le seguenti priorità:
 - a) retribuzione delle attività aggiuntive non d'insegnamento per il personale docente e delle attività aggiuntive per il personale ATA connesse a compiti di collaborazione e di staff;
 - b) retribuzione delle attività aggiuntive non d'insegnamento per il personale docente e delle attività aggiuntive per il personale ATA connesse ad attività funzionali alla realizzazione del P.T.O.F.;
 - c) retribuzione delle attività aggiuntive di insegnamento e di non insegnamento per il personale docente e delle attività aggiuntive per il personale ATA connesse a progetti didattici aggiuntivi rispetto al curriculum ordinamentale e/o di rilevanza istituzionale;
2. Il personale docente ha accesso alla retribuzione delle attività aggiuntive di insegnamento e non di insegnamento in relazione alle risorse disponibili (competenza e residui) distinte per ciascuna unità scolastica presente all'interno dell'Istituzione Scolastica, tenuto conto che attingono, ad istituti contrattuali differenti.
3. Il personale A.T.A. ha accesso alla retribuzione in relazione alle risorse disponibili (competenza e residui) indistintamente rispetto alla unità scolastica nella quale svolge il proprio servizio.
4. La ripartizione delle risorse fra personale docente e personale A.T.A. avviene secondo i seguenti criteri:
 - criterio di riferimento normativo, per quanto riguarda le quote con vincolo di destinazione;
 - criteri di proporzionalità in relazione alla consistenza numerica per le quote indistinte del fondo dell'Istituzione Scolastica (conto competenza), distinguendo la quota a favore del personale ATA, del personale docente della Scuola Primaria e dell'Infanzia, del personale docente della Scuola Secondaria di primo grado, del personale docente dell'Istituto di Istruzione Superiore.
5. Le indennità ed i compensi al personale docente ed ATA possono essere corrisposti:
 - a) in modo forfettario, cioè in cifra unica prestabilita a fronte degli impegni e dei maggiori o più intensi carichi di lavoro previsti; in caso di subentro o sostituzione del dipendente originariamente incaricato della mansione con altro dipendente a seguito assenza o per altro motivo il compenso sarà corrisposto pro-quota a coloro che hanno svolto la mansione; lo svolgimento della mansione sarà comprovato mediante relazione sull'attività svolta da presentare al termine delle attività;
 - b) in modo analitico, cioè computando le ore di attività prestate; il computo sarà effettuato sulla base di registri e/o fogli-firma che saranno predisposti dalla scuola e la cui compilazione sarà effettuata, di volta in volta, al termine di ogni attività e della relazione finale da presentare al termine delle attività.

Art. 32 - Flessibilità organizzativa e didattica

Si prevede di remunerare in maniera forfettaria i docenti che:

- a) che accompagnano le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti in visite di istruzione e/o di orientamento caratterizzate da durata superiore all'orario di servizio giornaliero, fuori Pantelleria, con conseguente intensificazione della prestazione professionale.
- b) il cui orario di servizio settimanale si svolge su più di 2 plessi.

I compensi di cui sopra saranno liquidati a consuntivo e comunque nei limiti delle risorse disponibili.

Art. 33 - Variazioni della situazione

1. Nel caso in cui pervenissero nella disponibilità dell'istituto ulteriori finanziamenti rispetto a quelli conosciuti al momento della stipula del presente accordo ne sarà data immediata comunicazione e su di essi sarà effettuata contrattazione.
2. Nel caso in cui fosse assolutamente necessario, per comprovati motivi, effettuare attività oltre quelle previste e senza che vi sia copertura finanziaria per la corresponsione di quanto dovuto, si procederà alla revisione del piano delle attività reperendo le risorse finanziarie necessarie attraverso la diminuzione degli impegni di spesa già previsti, utilizzando in modo inverso le priorità di cui al comma 1 dell'art. 31.

CAPO II – QUANTIFICAZIONE RISORSE

Art. 34 – Quantificazione del Fondo dell'Istituzione Scolastica dell'A.S. 2024-25

Di seguito si riporta la tabella del numero di personale in organico di diritto:

Unità scolastica	Personale A.T.A.	Personale Docente	Totale per Scuola
Scuola Primaria e dell'Infanzia	26 Compreso DSGA	42	109
Scuola Secondaria di primo grado		19	
Istituto di Istruzione Superiore		22	
TOTALE	26	83	

QUANTIFICAZIONE FIS A.S. 2024-2025

Voce	Parametro numerico	Quota economica	Totale lordo Stato	Totale lordo dipendente
Quota indistinta in base ai punti di erogazione del servizio	10 punti di erogazione del servizio	2.567,94	25.679,40	19.351,47
Integrazione alla quota indistinta	////////	482,96	482,96	363,95
Quota per addetto personale docente Scuola Primaria e dell'Infanzia	42 (dato O.D.)	317,31	13.327,02	10.042,97
Quota per addetto personale docente Scuola Secondaria di primo grado	19 (dato O.D.)	317,31	6.028,89	4.543,25
Quota per addetto personale docente Istituto di Istruzione Superiore	22 (dato O.D.)	317,31	6.980,82	5.260,60



Quota per addetto personale A.T.A.	26 (dato O.D.)	317,31	8.250,06	6.217,08
ASSEGNAZIONE PER I.D.E.I. Quota per addetto personale docente solo Istituto di Istruzione Superiore	22 (dato O.D.)	323,01	7.106,22	,5.355,40
Totale FIS			67.855,37	51.134,42

Art. 35 – Quantificazione risorse per Funzioni Strumentale al P.T.O.F. dell’A.S. 2024-25

Parametro numerico	Quota economica	Totale lordo Stato	Totale lordo dipendente
Quota fissa per singola Istituzione Scolastica	1.529,04	1.529,04	1.152,25
Quota per n. 1 complessità	613,42	613,42	426,26
83 Docenti (dato O.D.)	35,47	2.944,01	2.218,55
Totale		8.086,47	3.833,06

Art. 36 – Quantificazione risorse per Incarichi Specifici personale A.T.A. dell’A.S. 2024-25

Parametro numerico	Quota economica	Totale lordo Stato	Totale lordo dipendente
25 A.T.A. (escluso DSGA) (dato O.D.)	176,18	4.405,50	3.319,14

Art. 37 – Quantificazione risorse per Ore Eccedenti personale Docente dell’A.S. 2024-25

€ 3.274,56 lordo Stato - € 2.467,64 lordo Dipendente

[Handwritten signatures]

Art. 38 – Quantificazione delle risorse per i compensi per le ore eccedenti del personale insegnante di educazione fisica nella scuola secondaria di primo e secondo grado nell'avviamento alla pratica sportiva dell'A.S. 2024-25

Parametro numerico	Quota economica	Totale lordo Stato	Totale lordo dipendente
N. classi 24	85,04	2.040,96	1.538,03

Art. 39 – Quantificazione delle risorse per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n. 107/2011 dell'A.S. 2024-25

€ 12.259,65 (al lordo dipendente)

Art. 40 – Quantificazione delle risorse per retribuire le ore di formazione dei docenti eccedenti le 40 + 40 ore di attività funzionali all'insegnamento dell'A.S. 2024-25

€ 2.357,40 (al lordo dipendente)

Art. 41 – Quantificazione delle risorse per i PCTO per la scuola secondaria di secondo grado dell'A.S. 2024-25

€ 2.673,01

Art. 42 – Quantificazione delle risorse per i compensi previsti dal Decreto MIM n. 63 del 5 Aprile 2023 dell'A.S. 2024-25

€ 6.426,56 (al lordo dipendente)

Art. 43 – Quantificazione delle risorse per incrementare l'Indennità a favore della DSGA parte variabile dell'A.S. 2024-25

€ 565,50 (al lordo dipendente)

Art. 44 – Quantificazione delle risorse per i compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente di cui alla dell'art. 1, c.593-bis, della legge 205/2017, come modificata dall'art. 45, c. 1 del D.L. 36/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 79/2022 – con riferimento all'A.S. 2024-25

€ 15.337,64 (al lordo dipendente)



Art. 45 – Quantificazione delle risorse per i compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente di cui alla dell'art. 1, c.593-bis, della legge 205/2017, come modificata dall'art. 45, c. 1 del D.L. 36/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 79/2022 – con riferimento all'A.S. 2023-24

€ 20.438,54 (al lordo dipendente)

Art. 46 – Quantificazione delle risorse per i compensi relativi all' l'indennità di sede disagiata per i docenti assegnati a un plesso sito in una piccola isola con riferimento all'A.S. 2024-25

€ 75.194,04 (al lordo dipendente)

**Art. 47 – Ammontare complessivo del Fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa
A.S. 2024-2025**

Tenuto conto delle risorse assegnate dal MIM con nota Prot. 36704 del 30 Settembre 2024, con nota Prot. 40436 del 28 Ottobre 2024, delle economie accertate e relative all'A.S. 2023-2024 (Nota della DSGA Prot. 4180 del 13.03.2025) e del Decreto del Dirigente Scolastico di costituzione del Fondo per la Contrattazione Integrativa di Istituto A.S. 2024-2025 Prot. 8618 del 26.05.2025, si dà atto del seguente prospetto riepilogativo (lordo dipendente)

	Competenza A.S. 2024-2025	Economia A.S. 2023-2024	TOTALE
Fondo Istituzione Scolastica	54.057,32	26.000,26 12.239,21 ex Almanza 13.761,05 ex D'Ajetti	80.057,58
Funzioni Strumentali PTOF	3.833,06	////	3.833,06
Incarichi Specifici ATA	3.319,14	///	3.319,14
Ore Eccedenti	2.467,64	3.222,59 1.739,87 ex Almanza 1.482,72 ex D'Ajetti	5.690,23
Attività complementari Ed. Fisica solo secondaria di primo e secondo grado	1.538,03	9.410,88	10.948,91
Fondo per la valorizzazione dei docenti	12.259,65	0,07	12.259,72
Risorse per i PCTO per la scuola secondaria di secondo grado dell'A.S. 2024-25	2.673,01	////////////////	2.673,01
Risorse per i compensi previsti dal Decreto MIM n. 63 del 5 Aprile 2023 dell'A.S. 2024-25	6.426,56	////////////////	6.426,56
Valorizzazione del personale docente di cui alla dell'art. 1, c.593-bis, della legge 205/2017, come modificata dall'art. 45, c. 1 del D.L. 36/2022, convertito, con	20.438,54	////////////////	20.438,54

modificazioni, dalla legge 79/2022 – con riferimento all'A.S. 2023-24			
Valorizzazione del personale docente di cui alla dell'art. 1, c.593-bis, della legge 205/2017, come modificata dall'art. 45, c. 1 del D.L. 36/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 79/2022 – con riferimento all'A.S. 2024-25	15.337,64	//////////	15.337,64
Indennità di sede disagiata per i docenti assegnati a un plesso sito in una piccola isola con riferimento all'A.S. 2024-25	75.194,04	//////////	75.194,04
Indennità di sede disagiata per i docenti assegnati a un plesso sito in una piccola isola con riferimento all'A.S. 2022-23	//////////	83.738,22 45.263,84 ex Almanza 38.474,389 ex D'Ajetti	83.738,22
Indennità di sede disagiata per i docenti assegnati a un plesso sito in una piccola isola con riferimento all'A.S. 2023-24	//////////	€ 78.911,45	78.911,45
Indennità di sede disagiata per i docenti assegnati a un plesso sito in una piccola isola con riferimento all'A.S. 2021-22	//////////	22.974,52 11.290,01 ex Almanza 11.684,51 ex D'Ajetti	22.974,52
TOTALE	197.544,63	224.257,99	421.802,62

Art. 48 – Distribuzione delle economie

1. Viene concordata la seguente distribuzione delle economie, di cui all'art. 47

	Economia A.S. 2023-2024	Destinazione 1	Destinazione 2	Destinazione 3
Fondo Istituzione Scolastica ex Almanza	12.239,21	4.773,29 FIS al personale docente Istituto Superiore, in quota parte 22/57	4.038,94 FIS al personale docente Scuola Secondaria primo grado, in quota parte 17/57	3.426,98 FIS al personale ATA Secondaria primo- secondo grado, in quota parte 16/57
Fondo Istituzione Scolastica ex D'Ajetti	13.761,05	11.146,45 al personale docente Primaria-Infanzia, in quota parte 42/52	2.614,60 al personale ATA Primaria-Infanzia, in quota parte 10/52	//////////
Indennità di sede disagiata per i docenti ex Almanza 2021-22	11.290,01	4.403,11 FIS al personale docente Istituto Superiore, in quota parte 22/57	3.725,70 FIS al personale docente Scuola Secondaria primo grado, in quota parte 17/57	3.161,20 FIS al personale ATA Secondaria primo- secondo grado, in quota parte 16/57
Indennità di sede disagiata per i docenti ex D'Ajetti 2021-22	11.684,51	9.464,45 al personale docente Primaria-Infanzia, in quota parte 42/52	2.220,06 al personale ATA Primaria-Infanzia, in quota parte 10/52	//////////
Ore Eccedenti ex Almanza	1.739,87	939,53 Ore Eccedenti Istituto Superiore 22/41	800,34 Ore Eccedenti Scuola Secondaria primo grado 19/41	//////////
Ore Eccedenti	1.482,72	1.482,72		

ex D' Ajetti		Ore Eccendenti Scuola Primaria-Infanzia		
Attività complementari Ed. Fisica	9.410,88	9.410,88 Attività complementari Educazione Fisica (solo Scuola Secondaria di primo e secondo grado)	////////////////////	////////////////////
Fondo per la valorizzazione dei docenti	0,07	0,07 Fondo per la valorizzazione dei docenti	////////////////////	////////////////////
Indennità di sede disagiata per i docenti assegnati a un plesso sito in una piccola isola con riferimento all' A.S. 2022-23	83.738,22	45.263,84 Indennità di sede disagiata ai docenti ex Almanza con riferimento all' A.S. 2022-23 (secondo Decreto di assegnazione delle risorse)	38.474,389 Indennità di sede disagiata ai docenti ex D' Ajetti con riferimento all' A.S. 2022-23 (secondo Decreto di assegnazione delle risorse)	
Indennità di sede disagiata per i docenti assegnati a un plesso sito in una piccola isola con riferimento all' A.S. 2023-24	78.911,45	78.911,45 Indennità di sede disagiata ai docenti dell'intera Istituzione Scolastica con riferimento all' A.S. 2023-24		

2. Tabella con composizione percentuale categorie di personale, per riparti in proporzione (quota parte) ex Almanza

Categoria di personale	Consistenza numerica	Percentuale
Personale A.T.A.	16	28 %
Docenti Scuola Secondaria di primo grado	19	33 %
Docenti Istituto di Istruzione Superiore	22	39 %
TOTALE	57	100 %

3. Tabella con composizione percentuale categorie di personale, per riparti in proporzione (quota parte) ex D' Ajetti

Categoria di personale	Consistenza numerica	Percentuale
Personale A.T.A.	10	19 %
Docenti	42	81 %
TOTALE	52	100 %

 MR 20 FTSu

CAPO III – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 49– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 50 – Determinazione del Fondo dell'Istituzione Scolastica

1. Sulla base degli articoli 34, 47 e 48 il Fondo dell'Istituzione Scolastica per l'A.S. 2024-2025 ammonta ad € 100.109,20 così come riportato nella tabella sottostante:

Competenza A.S. 2024-25	Totale lordo dipendente
Quota indistinta in base ai punti di erogazione del servizio	19.715,42
Quota per numero addetti personale docente Scuola Primaria e dell'Infanzia	10.042,97
Quota per numero addetti personale docente Scuola Secondaria primo grado	4.543,25
Quota per numero addetti personale docente Istituto di Istruzione Superiore	5.260,60
Quota per numero addetti personale A.T.A.	6.217,08
Assegnazione per I.D.E.I. (solo docenti Istituto Superiore)	5.355,10
TOTALE COMPETENZA A.S. 2024-25	51.134,42 (1)
Economie A.S. 2023-24	Totale lordo dipendente
Personale docente Scuola Primaria e dell'Infanzia	20.610,90
Personale docente Scuola Secondaria primo grado	7.764,64
Personale docente Istituto di Istruzione Superiore	9.176,40
Personale ATA	11.422,84
TOTALE ECONOMIE A.S. 2023-24	48.974,78 (2)
TOTALE (1) + (2)	100.109,20

Art. 51 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'Istituzione Scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'Istituzione Scolastica, così come costituite all'art. 50, sono suddivise tra personale docente e non docente sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che



derivano dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA, nonché dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF.

2. La quota indistinta di € 19.715,42 viene diminuita dell'importo per Indennità di Direzione spettante alla Direttrice dei S.G.A. pari ad € 4.585,50 ed al/alla suo/sua sostituto (periodo previsto 40 giorni) pari ad € 650,80, totale € 5.236,30. Tenuto conto che è stata assegnata la somma straordinaria di € 565,50 per finanziare l'incremento dell'Indennità Parte Variabile alla DSGA, **della suddetta quota indistinta di € 19.715,42 residuano quindi, al netto della compensazione, € 15.044,62**, da ripartire fra il personale Docente (Sc. Primaria-Infanzia, Sc. Secondaria di primo grado e Ist. di Istruzione Superiore) ed il personale ATA, secondo la tabella seguente:

Categoria di personale	Consistenza numerica	Percentuale
Personale A.T.A.	26	24 %
Docenti Scuola Primaria e dell'Infanzia	42	39 %
Docenti Scuola Secondaria di primo grado	19	17 %
Docenti Istituto di Istruzione Superiore	22	20 %
TOTALE	109	100 %

3. La quota indistinta residua di € 15.044,62 viene dunque ripartita in proporzione alla consistenza numerica del personale docente (Sc. Primaria-Infanzia, Sc. Secondaria di primo grado e Ist. di Istruzione Superiore) ed il personale ATA in organico di Diritto.

Quota parte Docenti Scuola Primaria e dell'Infanzia = 5.797,01

Quota parte Docenti Scuola Secondaria di primo grado = 2.622,46

Quota parte Docenti Istituto di Istruzione Superiore = 3.036,53

Quota parte ATA = 3.588,62

4. Al personale **Docente della Scuola Primaria e dell'Infanzia** vengono quindi attribuite le seguenti risorse:

a) € 10.042,97 quale quota competenza A.S. 2024-25 per numero docenti in O.D.

b) € 5.797,01 quale quota parte di cui al superiore comma 3

c) € 20.610,90 quale quota parte delle economie dell'A.S. 2023-2024

TOTALE € 36.450,88

5. Al personale **Docente della Scuola Secondaria di primo grado** vengono quindi attribuite le seguenti risorse:

d) € 4.543,25 quale quota competenza A.S. 2024-25 per numero docenti in O.D.

e) € 2.622,46 quale quota parte di cui al superiore comma 3

f) € 7.764,64 quale quota parte delle economie dell'A.S. 2023-2024

TOTALE € 14.930,35

6. Al personale **Docente dell'Istituto di Istruzione Superiore** vengono quindi attribuite le seguenti risorse:

g) € 5.260,60 quale quota competenza A.S. 2024-25 per numero docenti in O.D.

h) € 5.355,10 quale quota per IDEI

i) € 3.036,53 quale quota parte di cui al superiore comma 3

j) € 9.176,40 quale quota parte delle economie dell'A.S. 2023-2024

TOTALE € 22.828,63

7. Al **personale ATA** vengono quindi attribuite le seguenti risorse:

- a) € 6.217,08 quale quota competenza A.S. 2024-25 per numero personale ATA in O.D.
b) € 3.588,62 quale quota parte di cui al superiore comma 3
c) € 11.422,84 quale quota parte delle economie dell'A.S. 2023-2024
TOTALE € 21.228,54

8. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo, senza vincolo di destinazione.

Art. 52 – Utilizzo delle risorse assegnate per la valorizzazione del personale docente ed incremento della quota del FIS destinata complessivamente al personale docente ed al personale ATA

1. Le parti concordano di utilizzare l'intera somma (competenza ed economia) pari ad € 12.259,72 per incrementare il FIS, destinandola in quota parte fra il personale Docente (Sc. Primaria-Infanzia, Sc. Secondaria di primo grado e Ist. di Istruzione Superiore) ed il personale ATA in organico di Diritto, secondo la tabella ex. Art. 51 c. 2.
2. La quota parte del Fondo dell'Istituzione Scolastica assegnata al personale Docente (Sc. Primaria-Infanzia, Sc. Secondaria di primo grado e Ist. di Istruzione Superiore) ed al personale ATA viene quindi incrementata e determinata definitivamente come di seguito riportato (lordo dipendente):

Personale docente Scuola Primaria e dell'Infanzia	€ 41.232,17
Personale docente Scuola Secondaria primo grado	€ 17.014,50
Personale docente Istituto di Istruzione Superiore	€ 25.280,58
Personale ATA	€ 24.170,87
TOTALE	€ 107.698,12

3. Riepilogo generale ripartizione risorse e confronto con le fonti di provenienza delle risorse

RIPARTIZIONE RISORSE	
Personale docente Scuola Primaria e dell'Infanzia	€ 41.232,17
Personale docente Scuola Secondaria primo grado	€ 17.014,50
Personale docente Istituto di Istruzione Superiore	€ 25.280,58
Personale ATA	€ 24.170,87
Indennità di Direzione DSGA	€ 4.585,50
Indennità per sostituto/a DSGA	€ 650,80
TOTALE	€ 112.934,42

FONTI RISORSE	
FIS A.S. 2024-2025	€ 51.134,42

RISORSE PER INCREMENTARE L'INDENNITÀ A FAVORE DELLA DSGA PARTE VARIABILE A.S. 2024-25	€ 565,50
ECONOMIE FIS A.S. 2023-2024	48.974,78
VALORIZZAZIONE PERSONALE DOCENTE (COMPETENZA ED ECONOMIA)	€ 12.259,72
TOTALE	€ 112.934,42

Art. 53 – Determinazione del Fondo di riserva

1. Le parti convengono, in considerazione del ritardo con cui si stipula l'intesa, di non accantonare quota per Fondo di riserva.

Art. 54 – Stanziamenti per Aree ed Attività

Personale Docente		
Supporto alle attività organizzative	Collaboratori del D.S. – Fiduciario del D.S. Responsabili di plesso – Animatore Digitale – Gruppo orario - Delegati del Dirigente Scolastico (compensi forfetari)	Totale € 16.020,00 (€ 5.940,00 a carico quota docente Scuola Primaria e dell'Infanzia € 3.580,00 a carico quota docenti Scuola Secondaria di primo grado € 6.500,00 a carico quota docenti Istituto di Istruzione Superiore)
Supporto per il coordinamento e l'organizzazione della didattica	Coordinatori dei Consigli di Classe – Segretari dei Consigli di Classe e di Interclasse/Intersezione – Tutor docenti neo-assunti – Tutor tirocinanti – Tutor privatisti Flessibilità organizzativa e didattica – Quinta e sesta Funzione Strumentale – Responsabili dei Dipartimenti – Referenti Educazione alla salute –	Totale € 25.742,00 (€ 11.069,00 a carico quota docenti Scuola Primaria e dell'Infanzia € 6.437,00 a carico quota docenti Scuola



	Responsabili di laboratori – Referenti di scuola per progetti ed attività – (compensi forfetari) I referenti di scuola per progetti e attività percepiscono un compenso, se non è già previsto con altri fondi, riferito al medesimo progetto o alla medesima attività, non superiore a 10 ore per ciascun progetto; purché questi non rientrino nei compiti previsti per altri incarichi o funzioni. Correzione prove Invalsi Scuola Primaria	Secondaria di primo grado € 8.236,00 a carico quota docenti Istituto di Istruzione Superiore)
Servizio Prevenzione e Sicurezza	Preposti – Addetti antincendio – Addetti primo soccorso - RLS (compensi forfetari)	Totale € 9.550,00 (€ 4.360,00 a carico quota docenti Scuola Primaria e dell'Infanzia € 2.290,00 a carico quota docenti Scuola Secondaria di primo grado € 2.900,00 a carico quota docenti Istituto di Istruzione Superiore)
Partecipazione ai Consigli di Classe	Viene accantonata tale somma per far fronte alla retribuzione accessoria del personale docente in servizio che, insegnando in numerose classi, supera le 80 ore (40 + 40 senza distinzione) per assicurare la partecipazione a tutte le riunioni dei Consigli di Classe e dei GLO. Il compenso individuale forfetario non potrà essere superiore ad €150,00. In caso di insufficienza di risorse, si procederà a riduzione proporzionale.	Totale € 3.150,00 (€ 1.500,00 a carico quota docenti Scuola Primaria e dell'Infanzia € 750,00 a carico quota docenti Scuola Secondaria di primo grado

		€ 900,00 a carico quota docenti Istituto di Istruzione Superiore)
Incentivo alla formazione del personale docente	Viene accantonata tale somma per compensare il personale docente che partecipa ad attività di formazione/aggiornamento inerente al profilo professionale, in alternativa alla fruizione dei cinque giorni per la partecipazione a iniziative di formazione con esonero dal servizio di cui all'art. 36, comma 8, del CCNL, superiore a 40 ore ed entro 80 ore.	Totale € 3.500,00 (€ 1.500,00 a carico quota docenti Scuola Primaria e dell'Infanzia € 1.000,00 a carico quota docenti Scuola Secondaria di primo grado € 1.000,00 a carico quota docenti Istituto di Istruzione Superiore)
I.D.E.I.	solo per Istituto di Istruzione Superiore 80 ore (compenso orario pari ad € 55,00)	Totale € 4.400,00 a carico quota docenti Istituto di Istruzione Superiore
Progetti di arricchimento del curriculum	Attività di insegnamento e di non insegnamento in attività di arricchimento del curriculum inseriti nel PTOF	Totale € 17.250,00 (€ 13.400,00 a carico quota docenti Primaria e dell'Infanzia - Scuola dell'Infanzia € 5.800,00 Scuola Primaria € 7.600,00 € 2.695,00 a carico quota docenti Scuola Secondaria di primo grado)

		€ 1.155,00 a carico quota docenti Istituto di Istruzione Superiore)
Totale Personale Docente		€ 79.612,00 (€ 37.769,00 a carico quota docenti Scuola Primaria e dell'Infanzia € 16.752,00 a carico quota docenti Scuola Secondaria di primo grado € 25.091,00 a carico quota docenti Istituto di Istruzione Superiore)
Residua disponibilità per il personale Docente		€ 3.915,25 (€ 3.463,17 sulla quota dei docenti della Scuola Primaria e dell'Infanzia € 262,50 sulla quota docenti Scuola Secondaria di primo grado € 189,58 sulla quota docenti Istituto di Istruzione Superiore)
Personale A.T.A.		
Servizio Prevenzione e	Addetti antincendio – Addetti primo soccorso	€ 3.176,00

Sicurezza	(compensi forfetari)	
Incarichi aggiuntivi	profilo professionale Assistenti Amministrativi	€ 1.760,00
Prestazioni di lavoro oltre l'orario di obbligo, a seguito di ordine di servizio e/o per intensificazione dovuta alla sostituzione di personale assente (anche entro orario di servizio)	Assistenti Amministrativi Ore 60	€ 957,00
Incarichi aggiuntivi	profilo professionale Assistenti Tecnici	€ 530,00
Prestazioni di lavoro oltre l'orario di obbligo, a seguito di ordine di servizio e/o per intensificazione dovuta alla sostituzione di personale assente (anche entro orario di servizio)	Assistenti Tecnici Ore 35	€ 558,25
Incarichi aggiuntivi	profilo professionale Collaboratori Scolastici	€ 550,00
Prestazioni di lavoro oltre l'orario di obbligo, a seguito di ordine di servizio e/o per intensificazione dovuta alla sostituzione di personale assente (anche entro orario di servizio)	Collaboratori Scolastici Ore 1.210	€ 16.637,50
Totale personale A.T.A.		€ 24.168,75
Residua disponibilità per il personale A.T.A.		€ 2,12

Art. 55 – Ore Eccedenti per sostituzione colleghi assenti – personale docente

1. Per le ore eccedenti svolte dal personale docente in sostituzione di colleghi assenti, il budget per quest'anno scolastico è pari ad € 5.690,23 (al lordo dipendente).

2. Economie: € 1.739,87 ex Almanza - € 1.482,72 ex D'Ajetti
3. La competenza di € 2.467,74 (lordo dipendente) viene distribuita in proporzione alla consistenza numerica del personale docente di ciascuna unità scolastica.

Ore eccedenti importo complessivo	Istituto Superiore	Scuola Secondaria di primo grado	Scuola Primaria e dell'Infanzia
€ 5.690,23	€ 1.605,79	€ 1.367,90	€ 2.716,54
Ore totali 234	54	46	134

Art. 56 – Funzioni Strumentali

1. Il numero delle funzioni strumentali e le attività da esplicare sono identificati con delibera del Collegio dei Docenti che, contestualmente, ne definisce criteri di attribuzione e destinatari. Gli incarichi conseguenti sono attribuiti formalmente dal Dirigente Scolastico.
2. Le parti, vista la delibera del Collegio dei Docenti n. 1/2 del 26 settembre 2024, che istituisce n. 6 Funzioni Strumentali e considerata la specifica assegnazione del MIM pari ad € 3.833,06 (al lordo dipendente), convengono di integrare la dotazione suddetta di € 1.900,00, tratti dal FIS destinato al personale docente, per quota parte fra Istituto di Istruzione Superiore, Scuola Secondaria di primo grado e Scuola Primaria dell'Infanzia.
3. Il compenso da corrispondere alle 6 Funzioni Strumentali non sarà diversificato. Si terrà conto del periodo di effettivo svolgimento dell'incarico a partire dalla data del provvedimento di nomina.

Art. 57 - Incarichi specifici del personale A.T.A.

1. Su proposta della DSGA, il Dirigente Scolastico stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 54, del CCNL del comparto scuola 2019-2021 da attivare nella istituzione scolastica.
2. Gli incarichi specifici saranno assegnati al personale ATA che non goda già di alcuna posizione economica maturata per effetto dei concorsi interni.
3. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici, pari ad € 3.319,14 (lordo dipendente) sono così ripartite:
 - a. € 1.268 per n. 5 Incarichi Specifici da assegnare a unità di personale amministrativo e/o tecnico;
 - b. € 2.050,00 per n. 10 Incarichi Specifici da assegnare a unità di collaboratori scolastici.
4. Le parti concordano di fissare i seguenti criteri per l'assegnazione degli incarichi:
 - a) Disponibilità degli interessati
 - b) Continuità nell'incarico
 - c) Necessità di particolari e specifiche competenze
 - d) Esigenze di servizio.

Art. 58 – Criteri di utilizzo delle risorse finanziarie e determinazione della misura dei compensi di cui al decreto del MIM n. 63 del 5 aprile 2023 e del D.M. n. 231 del 15/11/2024

1. Le risorse de quo, pari ad € 6.426,56, sono utilizzate nel rispetto dei seguenti criteri, ferme restando le prescrizioni del D.M. n. 231 del 15.11.2024
 - a) Orientatore: € 1.130,00 (lordo dipendente)
 - b) Tutor: quota di € 5.296,56 (lordo dipendente)
2. La determinazione dei compensi è effettuata secondo i seguenti criteri:
 - a) Orientatore € 1.130,00 (ai sensi del D.M. n. 231 del 15.11.2024)
 - b) A ciascun tutor viene riconosciuto un compenso che varia da € 1.300,00 ad € 1.765,22 (quota massima), in relazione al numero delle studentesse e degli studenti assegnati.

Art. 59 – Criteri per la determinazione dei compensi al personale docente e non docente per la realizzazione dei Percorsi per le Competenze Trasversali ed Orientamento

1. Le risorse de quo possono essere utilizzate per compensare il personale docente (solo Istituto di Istruzione Superiore) e non docente impegnato nella realizzazione dei percorsi PCTO, oltre che per la copertura di spese per materiali di consumo e rimborsi spese alle studentesse ed agli studenti.
2. Le figure che è possibile attivare sono le seguenti:
 - a) Docente coordinatore di progettazione PCTO, introdotto dal cd. decreto lavoro DL 48/2023 convertito in L. 85/2023
 - b) Tutor di scuola, che secondo il PTOF della scuola coincide con i docenti Coordinatori dei Consigli di classe di riferimento.
 - c) Personale ATA di supporto (DSGA - A.A – A.T. – C.S.)
3. La determinazione dei compensi deve tenere conto dei seguenti criteri:
 - a) i compensi possono essere di tipo forfetario o secondo attribuzione di ore aggiuntive e possono tenere conto anche della complessità dell'incarico e del numero di alunne/i affidati;
 - b) riferirsi, nel caso di attribuzione di ore aggiuntive, alla misura dei compensi orari per prestazione aggiuntiva stabiliti per i diversi profili professionali dal CCNL 2019-2021.

Art. 60 - Criteri per determinare i compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente di cui alla dell'art. 1, c.593-bis, della legge 205/2017, come modificata dall'art. 45, c. 1 del D.L. 36/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 79/2022 – A.S. 2023-24

Le parti convengono i seguenti criteri di accesso e di determinazione dei compensi de quo.

1. Il compenso viene determinato suddividendo la quota assegnata all'istituzione scolastica per il numero di docenti aventi titolo, individuati in base ai criteri indicati ai successivi numeri 2, 3, 4, precisando che sono richiesti tutti i 3 requisiti per poter accedere al compenso
2. Essere docenti a tempo indeterminato in servizio nella nostra scuola

3. Avere assicurato la continuità didattica nell'ultimo triennio riferito all'A.S. 2023-24 (2021-22 – 2022-23 – 2023-24) ed effettiva presenza in servizio al fine di assicurare la continuità didattica.
4. Non aver presentato, nel triennio sopra indicato, domanda di mobilità, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e non aver accettato il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso.
5. Il periodo di riferimento è 1 settembre - 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento, al fine di realizzare il massimo collegamento del compenso de quo alle attività dirette con le allieve e gli allievi.
6. Il compenso viene erogato in proporzione al servizio effettivamente prestato, secondo le fasce seguenti:
 - a) Importo completo, per il personale con un numero di assenze fino a 30 giorni, nell'A.S. 2023-24
 - b) 80 % dell'importo, per il personale con un numero di assenze da 31 giorni a 50 giorni nell'A.S. 2023-24
 - c) 50 % dell'importo, per il personale con un numero di assenze da 51 giorni a 90 giorni nell'A.S. 2023-24
 - d) Nessun importo per assenze superiore a 90 giorni.
7. Per i docenti in regime di part-time, il calcolo del numero delle assenze ed il relativo compenso vengono determinati in proporzione al numero complessivo di ore di servizio.
8. Eventuali economie saranno utilizzabili senza vincoli di destinazione nei successivi anni scolastici.

Art. 61 - Criteri per determinare i compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente di cui alla dell'art. 1, c.593-bis, della legge 205/2017, come modificata dall'art. 45, c. 1 del D.L. 36/2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 79/2022 – A.S. 2024-25

Le parti convengono i seguenti criteri di accesso di accesso e di determinazione dei compensi de quo.

1. Il compenso viene determinato suddividendo la quota assegnata all'istituzione scolastica per il numero di docenti aventi titolo, individuati in base ai criteri indicati ai successivi numeri 2, 3, 4, precisando che sono richiesti tutti i 3 requisiti per poter accedere al compenso
2. Essere docenti a tempo indeterminato in servizio nella nostra scuola
3. Avere assicurato la continuità didattica nell'ultimo triennio riferito all'A.S. 2024-25 (2022-23 – 2023-24 – 2024-25) ed effettiva presenza in servizio al fine di assicurare la continuità didattica.



4. Non aver presentato, nel triennio sopra indicato, domanda di mobilità, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e non aver accettato il conferimento di supplenza per l'intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso.
5. Il periodo di riferimento è 1 settembre - 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento, al fine di realizzare il massimo collegamento del compenso de quo alle attività dirette con le allieve e gli allievi.
6. Il compenso viene erogato in proporzione al servizio effettivamente prestato, secondo le fasce seguenti:
 - a) Importo completo, per il personale con un numero di assenze fino a 30 giorni, nell'A.S. 2024-25
 - b) 80 % dell'importo, per il personale con un numero di assenze da 31 giorni a 50 giorni nell'A.S. 2024-25
 - c) 50 % dell'importo, per il personale con un numero di assenze da 51 giorni a 90 giorni nell'A.S. 2024-25
 - d) Nessun importo per assenze superiore a 90 giorni.
7. Per i docenti in regime di part-time, il calcolo del numero delle assenze ed il relativo compenso vengono determinati in proporzione al numero complessivo di ore di servizio.
8. Eventuali economie saranno utilizzabili senza vincoli di destinazione nei successivi anni scolastici.

Art. 62 - Criteri per determinare i compensi relativi all' l'indennità di sede disagiata per i docenti assegnati a un plesso sito in una piccola isola.

Le parti convengono i seguenti criteri:

1. Ai docenti assunti a tempo determinato o indeterminato, assegnati a plessi o sedi dislocate nelle piccole isole, spetta un'indennità di sede disagiata, avente natura accessoria.
2. La somma spettante annualmente a ciascun docente che rientra nella casistica di cui al punto n. 1 è calcolata dividendo l'importo complessivo assegnato all'istituzione scolastica per il numero di docenti in servizio presso la nostra scuola, sommando i posti in organico di fatto (cattedre e spezzoni orari).
3. L'indennità spetta in modo continuativo a decorrere dall'effettivo inizio dell'attività lavorativa presso la nostra scuola. Il compenso complessivo spettante viene corrisposto in proporzione ai giorni effettivamente prestati dal/dalla docente.
4. Il periodo di riferimento è 1 settembre - 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento, al fine di realizzare il massimo collegamento del compenso de quo alle attività dirette con le allieve e gli allievi.
5. Il compenso individuale spettante viene corrisposto in proporzione ai giorni di lavoro effettivamente prestati dal/dalla docente nell'A.S. di riferimento, a decorrere dall'effettivo inizio dell'attività lavorativa presso la nostra scuola, tenendo altresì conto se cattedra intera o spezzone orario/part-time, dell'ordine di scuola (infanzia – primaria – secondaria di primo grado – secondaria di secondo grado) e della specificità del contratto di supplenza breve e saltuaria.

Art. 63 – Incentivi alla formazione del personale docente.

Per il personale docente che svolge attività di formazione/aggiornamento inerente al profilo professionale, in alternativa alla fruizione dei cinque giorni per la partecipazione a iniziative di formazione con esonero dal servizio di cui all'art. 36, comma 8, del CCNL., può essere riconosciuto, a domanda, un compenso forfetario, secondo i criteri di seguito riportati:

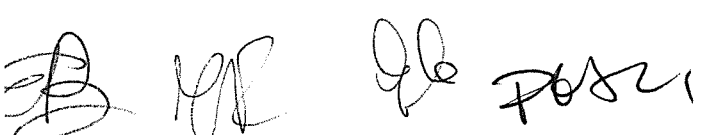
- a) Fino a 40 ore nessun incentivo
- b) Da 41 ore a 80 ore € 250,00 attraverso le risorse specifiche di cui all'art 54
- c) Oltre le 80 ore € 350,00 attraverso le risorse di cui all'art. 40.

Art. 64 - Conferimento degli incarichi

- 1. Il Dirigente Scolastico conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
- 2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
- 3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 65 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA- Disponibilità ad effettuare prestazioni aggiuntive all'interno dell'orario ordinario di lavoro

- 1. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al Fondo per il salario accessorio, possono essere remunerate con parziali recuperi compensativi, a domanda, compatibilmente con le esigenze di servizio.
- 2. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi. In particolare, in riferimento ai Collaboratori Scolastici, per la sostituzione dei colleghi assenti viene concordata un'ora di intensificazione al giorno, da ripartire fra il personale in servizio nel piano o nel plesso interessato dall'assenza.
- 3. Con riferimento all'intensificazione della prestazione, dovuta alla sostituzione dei colleghi assenti per ferie, festività sopprese, riposi compensativi possono essere riconosciute al personale che ha manifestato disponibilità ad effettuare prestazioni aggiuntive all'interno dell'orario ordinario di lavoro, delle ore in compensativo, stante che queste non creano oneri aggiuntivi all'amministrazione.
- 4. Con riferimento all'intensificazione della prestazione per la sostituzione dei colleghi assenti per malattia, Legge 104, permessi possono essere riconosciute, al personale che ha manifestato disponibilità ad effettuare prestazioni aggiuntive all'interno dell'orario ordinario di lavoro, prioritariamente risorse di salario accessorio o, in caso di insufficienza di risorse, delle ore in compensativo.
- 5. Tutte le forme di riposo compensativo possono essere fruite compatibilmente con le esigenze di servizio, di norma, nei periodi di sospensione delle attività didattiche ed entro 3 mesi dalla avvenuta prestazione aggiuntiva o di intensificazione.



TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 66 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa, il Dirigente Scolastico può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il Dirigente Scolastico dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 67 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. La liquidazione dei compensi legati al salario accessorio avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti, sulla base della relazione conclusiva dell'interessato/a.
2. Ogni attività retribuita su base oraria sarà liquidata tenendo conto dell'effettivo svolgimento documentato (data e orario) nell'apposita relazione finale.
3. In caso di mancata corrispondenza fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti, il Dirigente Scolastico dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corrisponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 50% di quanto previsto inizialmente.
4. In caso di assenze prolungate del personale a cui sono attribuiti incarichi, l'emolumento accessorio sarà corrisposto in proporzione ai mesi di presenza, su una base di 11 mesi, a condizione che sia possibile operare un riscontro delle attività svolte; in caso contrario, l'importo sarà assegnato al personale che ha svolto l'incarico in sostituzione. Nel caso di incarichi che, nonostante l'assenza prolungata, siano comunque stati portati a termine, previa valutazione del D.S. o della D.S.G.A., sarà possibile erogare l'intero importo.
5. Nel caso di mancato svolgimento dei compiti assegnati, non si corrisponderà alcun importo.

